

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disposizioni relative al personale della Magistratura. (1181)	393
PRESIDENTE	393, 395, 399, 400, 401, 402
FRACASSI, <i>Relatore</i>	393
AMATUCCI	395
DANTE	396, 401
VALIANTE	397, 398, 401
GUERRIERI EMANUELE	398, 401
ANDREUCCI	398, 400, 401
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	398, 399, 400, 401
PINNA	398
MARICONDA	401
 Votazione segreta:	
PRESIDENTE	402

La seduta comincia alle 10,45.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative al personale della Magistratura (1181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative al personale della magistratura ».

Il relatore, onorevole Fracassi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRACASSI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame mirano a soddisfare due esigenze: la prima è quella di coprire i posti vacanti nei tribunali, nelle procure e nelle preture, l'altra quella di esaudire una vecchia e sentita aspirazione del personale della magistratura.

Ai sensi dell'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario gli uditori debbono compiere un tirocinio di due anni. Ma l'articolo 369 dell'ordinamento giudiziario e le altre leggi che furono emanate successivamente, hanno abbreviato la misura del periodo normale di tirocinio. Infatti la legge 31 ottobre 1942, n. 1352, all'articolo 6 stabilisce che il Ministero di grazia e giustizia ha la facoltà di destinare a funzioni giurisdizionali in sott'ordine nei tribunali e nelle preture, ove siano posti vacanti che non è possibile coprire diversamente e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, uditori giudiziari prescindendo dal requisito del periodo di tirocinio, qualora gravi e inderogabili esigenze di servizio lo richiedessero. Tale disposizione fu modificata con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, successivamente prorogato; finalmente con l'articolo 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392, venne stabilito che il tirocinio non poteva essere ridotto a meno di un anno. Tale principio subì ancora deroghe con la legge 23 aprile 1952, n. 415, e con la legge 25 febbraio 1956, n. 59, che consentirono di ridurre il tirocinio a soli sei mesi.

La disposizione dell'ultima legge citata ha cessato di aver efficacia col 31 dicembre 1958. Tuttavia non hanno cessato di esistere le esigenze che avevano provocato quella disposizione. Infatti, alla fine del 1958 furono attribuite le funzioni giurisdizionali a 150 uditori giudiziari nominati nel maggio di quell'anno. Ma dal 1° gennaio 1959 in poi è tornata in vigore la disposizione che prescriveva il periodo di tirocinio di un anno.

Cosicché attualmente le piante organiche dei vari uffici giudiziari attendono la copertura di 550 uditori giudiziari, numero questo necessario per corrispondere alle complete esigenze degli uffici stessi.

Per eliminare tale inconveniente con l'articolo 1 del disegno di legge in esame si dà la possibilità di destinare a funzioni giurisdizionali gli uditori giudiziari dopo sei mesi di tirocinio e previo parere favorevole del consiglio giudiziario, per coprire posti vacanti dei tribunali, delle procure della Repubblica e delle preture. Naturalmente l'uditore giudiziario non può fare le veci del presidente del tribunale o della sezione né può supplire il procuratore della Repubblica.

Questo articolo dà la possibilità di andare incontro entro un periodo ragionevole alle esigenze che esistono presso gli uffici giudiziari.

L'articolo 2 del disegno di legge mira, invece, ad eliminare le differenze riguardanti la durata e i criteri di determinazione del periodo annuale di ferie tra i magistrati addetti alle preture e quelli in servizio presso tutti gli altri uffici giudiziari.

L'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario presenta delle notevoli differenze non solo per quanto riguarda la durata e la determinazione dell'epoca in cui il periodo di riposo annuale può essere goduto, ma anche per quanto concerne la terminologia, definendosi « congedo ordinario annuale » quello dei pretori e « periodo annuale di ferie » quello degli altri magistrati. Dato il carattere unitario assunto dalla categoria con la riforma del 1941 e dato l'inserimento in un unico ruolo di tutti gli appartenenti al personale della magistratura, si rende necessario eliminare questa disparità di trattamento. La legge del 1941 abolisce il ruolo dei pretori e distingue i magistrati soltanto in base alle funzioni esercitate.

Perciò l'articolo 2 del disegno di legge in esame modifica il testo dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, estendendo ai magistrati addetti alle preture le disposizioni dettate in materia per i magistrati delle corti

e dei tribunali. Cioè per tutti i magistrati il periodo annuale di ferie è stabilito in 60 giorni; nei primi quindici giorni, però, essi definiscono gli affari e gli atti in corso. Per i magistrati della corte suprema di cassazione, delle corti di appello e dei tribunali, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture è determinato, invece, entro il mese di maggio dal presidente della corte di appello, che ne informa il Ministro.

A questo punto mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità di un emendamento. Nella dizione dell'ultimo comma di questo articolo 2 mi pare che siano esclusi i magistrati addetti ai commissariati degli usi civici, ai tribunali delle acque pubbliche e al Ministero di grazia e giustizia. Chi dovrà stabilire per costoro il periodo di ferie? Quindi io proporrei di aggiungere dopo la parola « tribunali », queste altre: « nonché per i magistrati addetti ai commissariati degli usi civici, ai tribunali delle acque pubbliche e al Ministero di grazia e giustizia ».

L'articolo 3 del disegno di legge riguarda l'applicazione dei magistrati dei tribunali e delle corti d'appello — compresi negli elenchi dei promovibili alle categorie superiori a scrutinio segreto — alle funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari in cui risultino vacanze degli organici nella categoria stessa.

Com'è noto, le promozioni a magistrato di corte d'appello ed a magistrato di corte di cassazione hanno luogo per concorso o per scrutinio a turno di anzianità. Il concorso è indetto nel gennaio di ogni anno per un numero di posti corrispondente alle vacanze che si prevedono nell'anno in corso in relazione ai collocamenti a riposo per limiti di età e per una quota delle vacanze verificatesi nell'anno precedente per cause differenti dal collocamento a riposo per limiti di età. I vincitori del concorso sono promossi con precedenza sui magistrati di grado promuovibili nello scrutinio.

I concorsi vengono di solito espletati durante l'anno; però, dovendosi dare la precedenza nelle assegnazioni ai vincitori, avviene che non si può procedere prima di tale epoca alle promozioni per scrutinio, il che rende impossibile fino alla fine dell'anno la copertura con i promossi o con i promuovibili delle vacanze verificatesi anche molto tempo prima. Intanto i ruoli non vengono colmati e si verifica un'inefficiente attività di alcuni set-

A tale inconveniente aveva in parte provveduto l'articolo 114 dell'ordinamento giudiziario, col quale si stabilisce che i giudici e i sostituti procuratori compresi nell'elenco dei promuovibili alle corti d'appello possono essere destinati ad esercitare le funzioni superiori negli uffici giudiziari in cui se ne verifici la necessità. Tali destinazioni non possono eccedere il numero di 29.

Poiché esigenze analoghe a quelle previste dall'articolo 114 per quanto riguarda le corti d'appello sussistono anche per la corte di cassazione, è necessario estendere a quest'ultima le disposizioni di quell'articolo. E a questo provvede appunto l'articolo 3 del presente disegno di legge che stabilisce in numero di 10 le applicazioni dei magistrati di corte d'appello alla corte suprema di cassazione. Però in questo articolo non si fa più riferimento agli idonei del concorso, perché in relazione al modo in cui i concorsi sono attualmente regolati, è da escludere del tutto che l'articolo 114 possa trovare applicazione anche nei confronti dei magistrati che partecipano ai concorsi. Infatti nella parte iniziale dell'articolo 114 modificato si dice: « i magistrati di corte d'appello e i magistrati di tribunale compresi negli elenchi dei promuovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria ». Tali incarichi non comportano nessun effetto giuridico od economico.

Mi pare che le considerazioni modestissime da me esposte possano trovarvi d'accordo e nel dichiararmi favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, rimango in attesa delle vostre autorevoli osservazioni.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore. Come gli onorevoli colleghi avranno rilevato, si tratta di un provvedimento estremamente semplice che mira soprattutto a coprire le vacanze che si sono verificate.

Pertanto dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Prima di tutto vorrei un chiarimento dall'onorevole rappresentante del Governo.

Il disegno di legge, come gli onorevoli colleghi avranno notato, è stato presentato il 13 maggio 1959, e a quell'epoca si disse che si era dovuto attendere la fine del 1958, per conferire le funzioni a 150 uditori titolari. Era necessario attendere l'aprile 1960 per conferire le funzioni ad altri 269 candidati.

Ora l'aprile 1960 è passato da parecchio, di modo che questi 269 uditori hanno certamente avuto le loro funzioni; cosicché deve considerarsi superata l'impostazione che giustifica il provvedimento sottoposto al nostro esame. Infatti le 550 vacanze denunziate, per effetto del conferimento delle funzioni a 269 uditori, dovrebbero ora essere ridotte a 285 circa.

Ricordo che, quando fu approvata dalla Camera la legge 25 febbraio 1956, n. 59, si disse che quello era un provvedimento eccezionale, ed il Ministro Gonella durante la discussione dell'ultimo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia insisté in modo particolare sulla necessità di specializzare, di completare la preparazione e la capacità di questi magistrati creando la famosa accademia, ed assicurò che ulteriori passi sarebbero stati fatti in questo senso.

Io sono del parere che sarebbe bene una volta tanto finirla con l'assegnazione di queste funzioni giudiziarie perché ritengo che è forse preferibile una magistratura a quadri incompleti ad una magistratura che non sia all'altezza del suo compito.

Non è, comunque, che io muova opposizione al disegno di legge, ma non posso fare a meno di notare che l'impostazione su cui è basato il disegno di legge è senz'altro superata.

Per quanto riguarda le modificazioni agli articoli 90 e 114 del Regolamento, concordo sulla necessità dell'unificazione del congedo annuale e, quindi, di modificazione dell'attuale articolo 90 del Regolamento; così come si rende necessaria la modifica dell'articolo 114, per quanto precedenti disposizioni di legge diano attualmente ai magistrati di appello, che devono essere promossi in sede di scrutinio, la possibilità di essere applicati presso le corti d'appello o addirittura presso la Corte di cassazione mantenendo, però, lo stesso trattamento economico fino a quando non si verificherà la promozione.

Ma a parte questo, onorevoli colleghi, debbo fare una considerazione. È vero che, se vogliamo possiamo apportare queste modificazioni all'ordinamento giudiziario; ma è anche vero che proprio il Ministro di grazia e giustizia ha già presentato al Senato il progetto per il nuovo ordinamento giudiziario; cosicché — come purtroppo è nostro costume — noi veniamo ad apportare delle modificazioni all'ordinamento giudiziario proprio mentre siamo in attesa dell'esame del nuovo testo unico. Ora io, in linea di massima, sono dell'avviso che i problemi bisogna affrontarli nella loro interezza e non varare altre dispo-

sizioni in attesa del provvedimento definitivo. Sono, soprattutto, questioni di tecnica legislativa, ma sento il dovere di farle: io non mi oppongo, in sostanza, all'attuale disegno di legge; però non posso approvarlo sulla base della relazione che lo accompagna — ormai da considerarsi superata — ma attendo per farlo i necessari chiarimenti da parte dell'onorevole rappresentante del Governo.

DANTE. A me spiace di non poter concordare in modo pieno ed incondizionato con le aspirazioni legittime del Governo il quale è in attesa dell'approvazione di un provvedimento di legge della cui utilità e concretezza io dubito seriamente. E ne dubito sia per quello che ha detto il collega Amatucci, sia perché questo disegno di legge dovrebbe, secondo quanto disposto nell'articolo 1, aver vigore fino al 31 dicembre 1960. Non sfuggirà certo alla vostra esperienza la facile previsione secondo la quale il disegno di legge in esame, se approvato da noi, non lo sarà anche dall'altro ramo del Parlamento prima del 31 dicembre 1960.

Si potrebbe dire: prepariamo il provvedimento per il nuovo concorso. Ma in questo caso io mi oppongo per quanto riguarda la sostanza perché ritengo che i magistrati, prima di iniziare la carriera debbano avere un periodo utile di tirocinio perché — caro collega Amatucci — bisogna sentirli questi uditori, far loro apprendere qualche cosa di più di quanto hanno appreso all'università; debbono essere messi a contatto con la vita pratica delle aule giudiziarie, senza avere il peso della responsabilità, od essere costretti a farsi scrivere da altri atti che poi vengono firmati da loro. Dobbiamo mettere questi giovani — immessi nella carriera giudiziaria, cioè nella parte più sensibile della vita del nostro Paese — in condizione di farsi un'esperienza prima di giudicare ed eventualmente prima di mandare un cittadino in galera.

Ecco perché — onorevole rappresentante del Governo — io ritengo che questo provvedimento non sia opportuno proprio per l'articolo 1 che giustifica questa opera di « turabuchi ».

Lascio, tuttavia, il giudizio definitivo alla sensibilità del Governo, perché se esso insisterà sulla necessità dell'approvazione di questo provvedimento, il conforto del mio voto non gli potrà mancare.

Così pure sono contrario, in linea di massima a questi provvedimenti « turabuchi » che mirano a far fronte a necessità particolari che emergono da leggi fondamentali, perché si tratta di leggi ormai superate; perché

l'ordinamento giudiziario italiano ormai è di altri tempi, e il Ministro ci ha assicurato una sua globale revisione a breve scadenza; ed allora è bene affrontare la discussione con una visione d'insieme di tutti i problemi che interessano la categoria.

Il problema delle ferie è effettivamente molto sentito specialmente nell'ambiente delle preture per il quale non esiste uguaglianza di trattamento con quello della Magistratura. Questo provvedimento si può abbondantemente giustificare; e allora ben venga un apposito disegno di legge.

Anche per l'articolo 3 debbo manifestare delle perplessità. Anzitutto, si verifica in pratica un grave inconveniente sul piano umano. Quando si applica un magistrato, di solito lo si fa nella stessa circoscrizione; così, un magistrato di tribunale viene chiamato a prestare servizio presso la Corte di appello della stessa sede. Subito dopo arriva la promozione.

Ora, mentre l'applicazione viene fatta dal Ministero su segnalazione del capo di corte, avviene poi che la sede provvisoriamente coperta viene messa a concorso e di questo si interessa il Consiglio superiore della Magistratura. Spesse volte viene così a crearsi un conflitto fra il magistrato che già copre il posto perché già applicato ad esso, ed il Consiglio superiore della Magistratura che a questo posto vuol destinare un altro magistrato. Ne derivano le conseguenze antipatiche che molti colleghi ben conoscono.

Il provvedimento, poi, nella sua sostanza viene ad essere diverso da quanto previsto dall'articolo 114 del regolamento che regola il nostro ordinamento giudiziario; perché comporta un aumento di ben 10 unità. Infatti l'articolo 114 stabilisce che l'applicazione è possibile per 29 nuove unità. Il disegno di legge in esame stabilisce, invece, che le applicazioni possono essere 29 per i magistrati di tribunale e 10 per quanto riguarda i consiglieri di Corte d'appello applicati alla Cassazione. Io ritengo — onorevole rappresentante del Governo (e lei ci può anche illuminare) — che i consiglieri di Corte d'appello che esercitano mansioni di consigliere di Corte di cassazione siano parecchi. Ora, se sul piano pratico è stata trovata la possibilità di poter sopperire a queste necessità, di applicare in Cassazione i magistrati di Corte d'appello, perché abbiamo bisogno di un disegno di legge per modificare un articolo del nostro ordinamento, per irrigidire forse le possibilità attualmente esistenti?

Sono queste le perplessità che ho voluto far presente all'onorevole rappresentante del

Governo, soggiungendo per un dovere che non è semplicemente di solidarietà, che se egli ha bisogno del mio voto per il disegno di legge non ho nulla in contrario a votare a favore della legge; ma le mie sono delle perplessità che hanno — ritengo — il loro fondamento e la loro giustificazione, e penso debbano essere tenute presenti nella formulazione del nuovo disegno di legge che mi auguro valga ad affrontare il problema nella sua interezza.

VALIANTE. Sono stati sollevati dei problemi sui quali vorrei portare anche il mio modesto parere.

A proposito dell'articolo 1, è un fatto ormai pacifico per tutti che attualmente l'organico dei magistrati è deficiente. Credo che proprio in relazione a questa constatata deficienza, una prima volta con la legge 23 aprile 1952 e poi con la legge 25 febbraio 1956 il Parlamento autorizzò il Ministero di grazia e giustizia a concedere le funzioni giudiziarie anche agli uditori giudiziari con soli sei mesi di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio giudiziario. Il problema su cui dobbiamo discutere ora mi pare che sia questo: l'esperienza fatta ha dato risultati positivi o negativi? Se ha dato risultati positivi, è ovvio che ha portato un contributo alla soluzione di questo problema della deficienza degli organici; e allora non vedo il motivo per cui non dobbiamo continuare in questo sistema fino a che non disporremo di un numero sufficiente di magistrati. Se ha dato, invece, risultati negativi, abbiamo il dovere di dire che i magistrati dopo sei mesi non sono ancora idonei a disimpegnare funzioni giudiziarie. Vuol dire che l'accademia della magistratura invece di tre mesi dovrà durare sei mesi o tre anni e bisognerà sopprimere del tutto l'articolo 1. Io, come magistrato, forse sono troppo interessato alla questione, anche se non ebbi le funzioni giudiziarie in conseguenza di queste disposizioni; ritengo, però, che un giovane uditore, con o senza funzioni giudiziarie, dia il suo apporto effettivo negli uffici giudiziari. Avviene soltanto che il lavoro è da lui svolto sotto il nome di altre persone, e secondo me questo è un fatto molto antipatico. Se è ritenuto capace di fare sentenze o provvedimenti per conto e in nome di altri colleghi più anziani, tanto vale che gli chiediamo di assumere direttamente le proprie responsabilità.

Ad ogni modo il problema da risolvere è se questa anticipazione di funzioni ha avuto un risultato positivo o negativo. Io ritengo

che il risultato sia stato positivo e penso, perciò, che l'articolo 1 debba essere approvato.

C'è il problema del termine del 31 dicembre 1960, che era spiegabile il 13 maggio 1958 quando il Governo presentò il disegno di legge, ma che non lo è più oggi che siamo al 16 novembre 1960, cioè a distanza di oltre un anno e mezzo. Probabilmente entro il 31 dicembre 1960 questo disegno di legge non sarà neppure approvato; oppure, se sarà approvato con procedura d'urgenza dal Senato, avrà applicazione soltanto per pochi giorni.

Siccome il collega Dante richiamava il disegno di legge già presentato e di imminente discussione in Assemblea, relativo all'aumento degli organici della magistratura, ritengo che questo termine possa essere differito sino al momento in cui si potrà concretamente disporre dei magistrati che saranno aumentati per il disegno di legge a cui mi riferivo.

Per ciò che riguarda l'articolo 2, mi pare che il relatore abbia molto opportunamente sottolineato che manca il riferimento alle tre categorie dei magistrati che sono posti fuori del ruolo organico ai sensi degli articoli 196 e 210 dell'ordinamento giudiziario, cioè dei magistrati addetti ai tribunali delle acque pubbliche, ai commissariati degli usi civici e al Ministero di grazia e giustizia.

Il motivo per cui con decreto ministeriale — adesso si propone, per ciò che concerne le preture, con decreto del presidente della corte d'appello — al principio dell'anno giudiziario si stabilisce il periodo feriale, è ovvio: le parti debbono sapere in quale periodo i magistrati hanno il periodo di lavoro ordinario per potersi regolare in relazione alla presentazione delle domande. Ora, se le parti devono sapere quando vanno in ferie i magistrati delle corti, dei tribunali e delle preture, per lo stesso motivo devono sapere quando vanno in ferie i magistrati addetti ai tribunali delle acque pubbliche e ai commissariati degli usi civici. Non hanno interesse a sapere quando vanno in ferie i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, ma per costoro si pone un'esigenza di uniformità di disciplina: se estendiamo a tutti i magistrati il periodo di ferie di 60 giorni, anche i magistrati addetti al Ministero — svolgono funzioni amministrative, ma sono magistrati come tutti gli altri — debbono fruire dello stesso periodo di ferie.

Per quanto riguarda l'articolo 3, mi pare che il collega Dante non abbia rilevato una cosa: che, mentre la possibilità di essere applicati alle funzioni superiori a norma del-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1960

l'articolo 114 dell'ordinamento giudiziario attualmente vigente riguarda soltanto i giudici ed i sostituti procuratori della Repubblica, e perciò giova solamente agli uffici vacanti delle Corti di appello; con il disegno di legge che stiamo esaminando la possibilità dell'applicazione riguarda anche i consiglieri di appello e i sostituti procuratori generali dichiarati promovibili, e, perciò, giova anche agli uffici vacanti della Corte di cassazione. Le ragioni e la necessità della nuova disposizione sono le stesse che giustificano quella attualmente vigente.

GUERRIERI EMANUELE. Desidero chiedere al Governo che, in aggiunta ai chiarimenti che sono stati chiesti dai colleghi, ci informi quando sono avvenute le ultime nomine di uditori. Perché credo che in relazione a questo dato occorra valutare l'opportunità o meno di mantenere la disposizione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge.

VALIANTE. È stato alla metà di questo anno.

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Credo che siano avvenute a maggio o a giugno.

ANDREUCCI. Per quanto riguarda l'articolo 1, sono d'accordo che la data del 31 dicembre 1960 non serve più a niente: non vi sono attualmente uditori che maturino il periodo di tirocinio anche solo di sei mesi al 31 dicembre 1960. Gli uditori a cui si riferiva il disegno di legge hanno già finito il periodo di tirocinio e sono stati assegnati alle sedi. Gli uditori dell'ultimo concorso hanno iniziato il loro tirocinio in agosto o settembre 1960; pertanto finiranno i sei mesi di tirocinio oltre il 31 dicembre 1960.

Sono d'accordo con alcuni colleghi che hanno parlato in proposito, nel ritenere che proprio per quella carenza che neppure l'aumento degli organici risolverà immediatamente, sia utile dare a questa legge un termine maggiore di quello previsto al 31 dicembre 1960, anche per includere quanto meno gli uditori che hanno iniziato il tirocinio nell'agosto e nel settembre 1960. Bisognerebbe portare il termine al 31 dicembre 1961.

Pur facendo mie quelle riserve che sono state prospettate sulla preparazione dei magistrati e sulla maturità di questi uditori, ritengo per l'esperienza di provincia che in realtà al termine di sei mesi di tirocinio gli uditori — soprattutto quando hanno affiancato il magistrato capo e in uffici dove c'è molto lavoro da svolgere — siano già capaci di assumere le funzioni giudiziarie.

Perciò proporrei un emendamento all'articolo 1, per portare il termine dal 31 dicembre 1960 al 31 dicembre 1961; però, penserei che fosse opportuno aggiungere dopo la parola « tirocinio », le altre: « effettivamente prestato ». Cioè dovrebbe esserci una seria distinzione tra il tirocinio non espletato o fatto alla meglio e il tirocinio effettivamente espletato. Per esempio, non ritengo che quelli che sono all'accademia abbiano espletato il loro tirocinio; mentre ritengo che quelli che sono stati presso uffici decentrati lo abbiano effettivamente espletato.

Per quanto riguarda l'articolo 2, sarebbe opportuno, inquadrandolo nel sistema nuovo dell'ordinamento che dovrebbe avere la magistratura, attribuire il potere di fissare il periodo di ferie non al Ministero, ma ai capi delle corti da cui dipendono i magistrati, compresa la Corte di cassazione. Ciò sarebbe più conforme all'ordinamento giudiziario, secondo i principi costituzionali.

PINNA. Per l'articolo 1 abbiamo ascoltato le parole del collega Amatucci e del collega Dante. Però essi non sono stati conseguenti alle loro premesse. Noi condividiamo perfettamente le loro osservazioni, quando hanno detto di essere contrari allo spirito che informa questo articolo 1 e soprattutto l'articolo 3. Però noi diciamo che è necessario giungere razionalmente alle conseguenze, alle conclusioni utili, e dichiararsi contrari. È inutile dire: « se il mio voto conta per l'approvazione io lo do... » quando tutte le premesse e tutto il ragionamento conducono a conclusioni assolutamente opposte. Noi accettiamo le premesse e accettiamo le osservazioni e perciò votiamo contro l'articolo 1, anche perché l'esperienza ci dice che sei mesi di tirocinio prestati effettivamente o fittiziamente non possono in modo assoluto formare un magistrato. Né vale aggiungere che gli uditori non possono supplire il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica: ci mancherebbe altro!

Per ciò che riguarda l'articolo 2, il gruppo socialista è completamente favorevole alla lettera ed allo spirito della disposizione proposta. Aggiungiamo che voteremo volentieri l'emendamento proposto dallo stesso Relatore e appoggiato poc'anzi — se non erro — dall'onorevole Valiante. Infatti non vi è ragione alcuna perché il periodo di 45 giorni di ferie non debba essere esteso praticamente a tutti i magistrati italiani, almeno fino a quando si conservi l'attuale ordinamento.

Per quanto riguarda l'articolo 3 dovrei chiedere un chiarimento all'onorevole Rap-

presentante del Governo, e cioè: leggo nella relazione questo capoverso: « Poiché esigenze analoghe a quelle cui provvede l'articolo 114, limitatamente alle promozioni in Corte di appello, sussistono anche per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di cassazione, è necessario estendere anche a queste ultime la disposizione dello stesso articolo ».

« A tanto provvede l'articolo 3 del presente disegno di legge, nel quale, però, non si fa più riferimento anche agli idonei del concorso perché, in relazione al modo in cui i concorsi sono attualmente regolati, è del tutto da escludersi che l'articolo 114 possa trovare applicazione anche nei confronti dei magistrati che partecipano ai concorsi ».

Ma, se non ho male inteso, poc'anzi l'onorevole Valiante sosteneva di non vedere la ragione perché siano esclusi gli idonei. Io non ricordo con precisione le norme da cui i concorsi sono attualmente regolati e che renderebbero inutile l'applicazione dell'articolo 114. Vorrei, però, aver chiarimenti a questo proposito per dedurne poi le eventuali conclusioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di dare la parola all'onorevole Rappresentante del Governo vorrei fare alcune dichiarazioni.

Ho ascoltato le osservazioni, senza dubbio serie, riguardanti il funzionamento dell'amministrazione della giustizia: sono problemi che rendono pensosi quanti si occupano di questa complessa materia.

Pensavo, però, che se qualcuno avesse ascoltato le serissime osservazioni di alcuni onorevoli colleghi — ripeto serissime — senza conoscere il testo del disegno di legge, avrebbe potuto pensare che il disegno di legge stesso miri a creare un principio innovatore, mentre vorrei fare osservare, e i colleghi lo sanno meglio di me (questo lo dico senza volere in alcun modo influenzare la loro decisione), che esso non pretende di creare nessuna innovazione. C'è una legge — quella del 25 febbraio 1956 — che riduce il tirocinio a sei mesi; quella legge ha avuto efficacia fino al 31 dicembre 1958; oggi si rileva che le ragioni addotte allora per giustificarla permangono in una situazione che si prospetta drammatica, ed ho messo il provvedimento in discussione dandogli la precedenza proprio perché il Ministero non ha altri mezzi per uscire da questa situazione penosa.

È stato osservato che il numero delle vacanze non è più quello denunciato a giusti-

ficazione del provvedimento in esame, in quanto le vacanze stesse nei due anni intercorsi fra la presentazione del provvedimento e la sua discussione si sono ridotte di numero. Evidentemente l'argomento può essere aderente alla realtà perché certo l'onorevole collega che l'ha citato ha a disposizione elementi probanti; tuttavia il problema rimane — nella sua sostanza — intatto e non è incrinato dalla diminuzione del numero delle vacanze. È evidente che c'è un organico tanto deficiente da destare le preoccupazioni del Ministero di grazia e giustizia.

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ringrazio gli onorevoli colleghi per i loro interventi accurati, attenti, i quali tuttavia non mi esimono dal ribadire con evidenza quasi solare che noi siamo dinanzi ad una legge-tampone.

Provvedimento-tampone che tuttavia è indispensabile fino a che non verrà il provvedimento definitivo che la Commissione ha sollecitato e che l'onorevole Presidente condurrà in porto.

Medio tempore sarebbe singolare che non facessimo nulla proprio perché siamo in attesa: e qui sta la giustificazione dell'articolo 1. In attesa del definitivo, io ritengo che siamo tenuti a fare il provvisorio, quel provvisorio che la situazione esige, che le esigenze del servizio suggeriscono e che, quindi, il pubblico interesse vuole.

Fra queste esigenze vi è il problema contemplato dall'articolo 1 del disegno di legge che vi è stato presentato il 13 maggio 1959, e dalla presentazione del quale è intercorso dell'altro tempo per fatti evidentemente non imputabili ad alcuno fra noi.

Tuttavia la sua utilità sussiste oggi anche se prima del termine contemplato per la sua scadenza — 31 dicembre 1960 — si dovrebbe arrivare ad un'approvazione anche da parte del Senato allo scopo di dar chiara consistenza giuridica alla legge; il che credo sia tutt'altro che impossibile procedendosi anche al Senato con la stessa procedura in sede legislativa adottata dinanzi alla Camera.

Perché *medio tempore* si pone questo problema impellente? Perché la legge del 1956 — come ha ricordato il Presidente e come ha ricordato l'onorevole Relatore nella sua chiarissima relazione (per la quale lo ringrazio pubblicamente) è scaduta.

Di qui il problema che si riassume in quanto diceva l'onorevole Valiante: è stato — quello della legge — un risultato utile o no? E se è stato utile perché perderlo? Ci si può prendere questa responsabilità?

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1960

Che sia stato utile il risultato io oso crederlo, e anche — e gli onorevoli membri della IV Commissione (Giustizia) mi permetteranno di essere chiaro — perché la legge dice: « ...possono essere destinati... »; cioè si riferisce ad una selezione dei migliori. Ora come impedire che nella Magistratura, come nella scienza, si possa effettuare la selezione dei migliori attraverso questo esperimento che appunto potrà mettere in luce delle possibilità umane? Io, quindi, mi sento assolutamente tranquillo sotto questo aspetto, pure in via contingente e con le limitazioni che ho detto, relative alle esigenze di una legge in sostanza di proroga, ma che più che proroga costituisce un collegamento con quella precedente in un campo legislativo già accertato, già assicurato e che ha dimostrato una sua precisa volontà di consentire ai migliori un utile tirocinio.

Rispondo pure all'onorevole Dante di cui ho gradito le osservazioni.

Mi pare che l'articolo 2 trovi tutti consenzienti, anche l'onorevole Pinna; e, per quanto riguarda l'emendamento così diligentemente proposto dal Relatore onorevole Fracassi, debbo dire che esso risponde certamente allo spirito della norma. In un certo senso già volevano essere contemplate le categorie che egli propone siano esplicitamente inserite. Nessuna difficoltà; anzi potrebbe essere opportuna se non legittima la menzione in quanto si tratta di categorie collocate fuori ruolo. Quindi io, a nome del Governo, esprimo parere favorevole.

All'articolo 3 la modificazione rispetto all'articolo 114 dell'ordinamento giudiziario sta evidentemente nel fatto che si contempla ai fini dell'applicabilità anche i consiglieri di appello (oggi magistrati d'appello), mentre quello non contemplava che i giudici di tribunale.

Quanto alle cifre proposte, esse sono frutto di lunghe valutazioni che io ritengo aderenti alla realtà.

Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Pinna, sono lietissimo di dire quel poco che so. Qui, in fondo, si contempla il classico sistema di promozione che ha avuto vigore fino al concorso testé espletato e che dovrebbe cessare di aver vigore — secondo quanto è stato stabilito — con il prossimo sistema di nomina ispirato piuttosto allo scrutinio che al concorso.

Ma tutto ciò deve essere affidato alla vostra volontà. Oggi come oggi abbiamo avuto l'ultimo concorso, in conseguenza del quale abbiamo due categorie: i vincitori e gli ido-

nei. Di qui nasce l'opportunità della preferenza dei vincitori agli idonei.

Questo grosso tema lo riprenderemo, se il Parlamento lo riterrà, quando dovremo affrontare la legge sull'aumento degli organici della magistratura; perché a suo tempo furono presentati determinati emendamenti, che tendevano per qualche aspetto — problema del tutto aperto — a utilizzare certe posizioni di idonei in confronti ai vincitori.

Detto questo, mi rimetto alla Commissione perché conforti di un voto favorevole il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Fino al 31 dicembre 1961, gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture.

L'uditore non può fare le veci del presidente del tribunale o della sezione, mancante o impedito; né può supplire il procuratore della Repubblica ».

L'onorevole Andreucci ha proposto i seguenti emendamenti:

« Sostituire la data: 31 dicembre 1960, con la data: 31 dicembre 1961; aggiungere dopo la parola: tirocinio, le altre: effettivamente prestato ».

VALIANTE. Faccio presente che i primi tre mesi di tirocinio sono compiuti dagli uditori frequentando l'accademia della magistratura e compiendo la pratica giudiziaria per un mese in corte d'appello, per un mese in tribunale e per un mese in pretura. Più effettività di questa non credo che ci possa essere. Quindi desidero sapere che cosa intenda l'onorevole Andreucci per « tirocinio effettivamente prestato ».

ANDREUCCI. Ma questo sistema che ella riferisce, è recente o è sempre stato in vigore?

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non sono in grado di indicare la data da cui vige questo sistema, ma che oggi sussista non c'è dubbio.

ANDREUCCI. Sussiste per tutti gli uditori?

VALIANTE. Per tutti.

ANDREUCCI. Col mio emendamento intendevo richiedere che gli uditori siano stati effettivamente per sei mesi negli uffici, ossia

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1960

abbiano fatto per sei mesi la vera pratica giudiziaria.

DANTE. Allora il tirocinio diventa di nove mesi. La legge in vigore prevede un tirocinio di un anno; prima era di due anni, poi fu ridotto a sei mesi, ma questa legge è scaduta, perché disse allora il Governo che si trattava di un provvedimento di carattere eccezionale. Adesso desideriamo riportare il tirocinio a sei mesi. Però la situazione è questa: tutti gli uditori per tre mesi vengono applicati a Roma e frequentano l'accademia, cioè ascoltano conferenze di alti magistrati e di valorosi professori universitari.

VALIANTE. Vanno anche negli uffici giudiziari.

DANTE. Perfettamente. Poi vengono applicati per un mese alla corte d'appello, per un mese al tribunale e per un mese alla pretura.

GUERRIERI EMANUELE. L'emendamento del collega Andreucci si presterebbe a una difficoltà d'interpretazione che non mi pare corrisponda alle stesse intenzioni del proponente.

ANDREUCCI. Non sono convinto che tutti gli uditori facciano effettivamente l'accademia. La mia idea, nata da discussioni e conversazioni fatte con questi uditori, è che non tutti siano venuti a Roma per i tre mesi di accademia.

VALIANTE. Col decreto ministeriale 6 maggio 1958 è stato disciplinato il tirocinio degli uditori ed è stata destinata l'accademia della magistratura per l'organizzazione dei corsi di perfezionamento per tutti gli uditori. L'articolo 1 del citato decreto stabilisce: « Gli uditori giudiziari col decreto di nomina sono destinati per il periodo di tre mesi ad uno degli uffici giudiziari di Roma con l'obbligo di frequentare il corso di perfezionamento, consistente nella pratica giudiziaria presso i diversi uffici e nella partecipazione ad un ciclo di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche ». Allo stato, tutti gli uditori giudiziari vengono destinati o alla corte d'appello o alla pretura o al tribunale di Roma, avvicinandosi di mese in mese; frequentando gli uffici giudiziari e contemporaneamente un corso di lezioni. L'articolo 2 dello stesso decreto ministeriale stabilisce che al termine del corso di perfezionamento gli uditori giudiziari vengono destinati per l'ulteriore periodo di tirocinio ai diversi uffici giudiziari della Repubblica. Quindi è tirocinio anche quello che essi svolgono a Roma.

ANDREUCCI. A me non consta che gli uditori che hanno iniziato il loro tirocinio

nell'agosto-settembre 1960 siano attualmente a Roma. Si tratta, quindi, di vedere come la legge viene applicata!

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quello che mi consta, debbono essere a Roma e sono a Roma in conformità della legge. Ad ogni modo, a seguito del dubbio che mi insinua l'onorevole Andreucci, per la cui proposizione lo ringrazio, farò accertamenti.

ANDREUCCI. A me rimane il dubbio che non siano a Roma. Ad ogni modo ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Rimane il primo emendamento all'articolo 1 di cui ho dato lettura, sostitutivo delle parole « 31 dicembre 1960 »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

MARICONDA. A proposito del secondo comma di questo articolo, faccio rilevare l'eventualità che siano chiamati contemporaneamente alla formazione di un collegio due uditori. Questo dovrebbe essere impedito. Pertanto propongo di modificare nel modo seguente la prima parte del comma: « Alla formazione di un collegio giudicante può partecipare un solo uditore, il quale non può fare le veci del presidente del tribunale o della sezione... ».

VALIANTE. L'interpretazione è già pacifica in questo senso. Anche la Cassazione ha dichiarato nulle alcune sentenze di collegi giudicanti in cui erano compresi due uditori.

MARICONDA. Non so quale interpretazione possa dare la Cassazione a questa legge.

PRESIDENTE. Nel caso che sorgessero dei dubbi in proposito, l'interpretazione risulterebbe dai lavori preparatori.

MARICONDA. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1 così modificato:

« Fino al 31 dicembre 1961, gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture.

L'uditore non può fare le veci del presidente del tribunale o della sezione, mancante o impedito; né può supplire il procuratore della Repubblica ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1960

Do lettura dell'articolo 2:

« L'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, è sostituito dal seguente:

« I magistrati hanno un periodo annuale di ferie di sessanta giorni. Nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso.

« Per i magistrati della Corte Suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche e al Ministero di grazia e giustizia il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture è determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro ».

Il Relatore ha proposto il seguente emendamento all'ultimo capoverso:

« Dopo le parole: di tribunale, aggiungere queste altre: nonché dei magistrati addetti ai commissariati degli usi civici, ai tribunali delle acque pubbliche e al ministero di grazia e giustizia ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 2 così modificato:

« L'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, è sostituito dal seguente:

« I magistrati hanno un periodo annuale di ferie di sessanta giorni. Nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso.

« Per i magistrati della Corte Suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche e al Ministero di grazia e giustizia il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture è determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« L'articolo 114 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è modificato come segue:

« I magistrati di Corte di appello ed i magistrati di Tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore

a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria.

« Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di Corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di Tribunale, e sono disposte tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sull'ordine di precedenza nelle promozioni.

« I magistrati applicati conseguono la promozione secondo il turno stabilito negli articoli 177 e seguenti dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

Non essendo stati proposti emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Disposizioni relative al personale della Magistratura ». (1181).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Alba, Amadei Leonetto, Amatucci, Andreucci, Bologna, Caponi, Cassiani, Cocco Maria, Comandini, Dante, Fiumanò, Gonella Giuseppe, Guerrieri Emanuele, Manco Clemente, Mariani Nello, Mariconda, Misefari Riccardo, Pinna, Scarlato, Sforza, Silvestri, Valiante, Zoboli.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO